

— funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con un'indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o,

— visualizzazione informazioni o dello stato;

- 3) «funzione di riattivazione» una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer o una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale;
- 4) «visualizzazione informazioni o dello stato» una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display);
- 5) «modo acceso» la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle principali funzioni che forniscono il servizio per il quale l'apparecchiatura è stata attivata;
- 6) «modo spento» la condizione in cui l'apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione; si considerano inoltre come «modo spento»:
 - a) le condizioni che forniscono soltanto un'indicazione della condizione modo spento;
 - b) le condizioni che forniscono esclusivamente le funzionalità intese a garantire la funzionalità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 7) «apparecchiature di tecnologia dell'informazione» ogni apparecchiatura la cui funzione primaria sia compresa tra le seguenti: inserimento, memorizzazione, visualizzazione, recupero, trasmissione, trattamento, scambio o controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione o una combinazione di tali funzioni e che possa essere munita di una o più porte terminali utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;
- 8) «ambiente domestico» un ambiente in cui l'uso di ricevitori per le trasmissioni radiotelevisive avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall'apparecchiatura in questione.

⁽¹⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.

Articolo 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia nei modi stand-by e spento sono fissate nell'allegato II.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all'allegato IV della direttiva 2005/32/CE, o il sistema di gestione, di cui all'allegato V della direttiva 2005/32/CE.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all'allegato III.

Articolo 6

Parametri di riferimento

I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e la tecnologia più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono indicati nell'allegato IV.

Articolo 7

Revisione

Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione procede a una sua revisione alla luce del progresso tecnico e presenta i risultati della revisione al forum consultivo.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato II entra in vigore un anno dopo la data di cui al primo comma.

Il punto 2 dell'allegato II entra in vigore quattro anni dopo la data di cui al primo comma.

